

COPIA

Regione del Veneto

AZIENDA SANITARIA – U.L.S.S. N. 3

(istituita con L.R. n. 56 del 14.9.1994)

sede: Bassano del Grappa – Via dei Lotti n. 40

cod. s.i.s. 050 – 103

N. 625 /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, 27/09/2013

DELIBERAZIONE

del

DIRETTORE GENERALE F.F.

Nominato con D.P.G.R. n. 223 del 29.12.2012.

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

//

DIRETTORE SANITARIO

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: Servizio Affari Generali e Legali - Attuazione delle nuove disposizioni relative alla conclusione del procedimento amministrativo e ai poteri sostitutivi in caso di silenzio-inadempimento introdotte dall'art. 1 del D.L. 9/2/2012 n. 5 e contenute nel nuovo art. 2 (commi 9 e 9 quinquies) della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 il Direttore Amministrativo avv. Gianluigi Barausse temporaneamente delegato dal Direttore Generale dr. F. Antonio Compostella (come da delibera n. 114 del 13/3/2013).

Il Dirigente, Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna.

Il Dirigente proponente riferisce quanto segue:

La Legge 241 del 1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) è stata oggetto, in tempi recenti, di molteplici interventi da parte del Legislatore, che hanno introdotto modifiche al testo della Legge medesima: tra questi, il D.L. 1/2012 (c.d. 'Cresci Italia'), il D.L. 5/2012 (c.d. 'Decreto semplificazioni') e il D.L. 82/2012 (c.d. 'Decreto sviluppo').

Il Decreto Legge 09 febbraio 2012 n. 5 (*"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"*), convertito in Legge 04 aprile 2012 n. 35, ha apportato, in particolare, significative modifiche all'articolo 2 della Legge 241/1990, rubricato *"Conclusione del procedimento"*.

Il nuovo articolo 2 della Legge 241/1990, come riformulato dall'anzidetto Decreto Legge, oltre a contemplare la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini stabiliti quale elemento di valutazione della *performance* individuale e quale fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, prevede che *"L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"* e che *"nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione"* (articolo 2, comma 9-bis).

Inoltre, il comma 9-bis di detto articolo 2 stabilisce che *"Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria"*.

E ancora, la normativa in esame dispone che, decorso il termine per la conclusione del procedimento, *"il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario"* (articolo 2, comma 9-ter), e che *"Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti"* (articolo 2, comma 9-quater); infine che *"Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato"* (articolo 2, comma 9-quinquies).

Alla luce della novità introdotte dal D.L. 05/2012, si propone di dare attuazione nell'ambito di questa Azienda Sanitaria alle norme contenute nel nuovo articolo 2 della Legge 241/1990 (commi 9 – 9-quinquies), in particolare individuando, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo con riferimento ai singoli procedimenti amministrativi di competenza di questa azienda sanitaria, e ciò nei seguenti termini:

- con riferimento alle unità operative semplici dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia va individuato nel Direttore dell'unità operativa complessa cui l'unità operativa semplice afferisce;
- con riferimento alle unità operative complesse dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia va individuato nel Direttore del dipartimento cui l'unità operativa complessa afferisce;
- con riferimento ai dipartimenti dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia va individuato nel Direttore dell'area alla quale il dipartimento afferisce (Direttore Sanitario, Amministrativo o dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale);
- con riferimento ai servizi o uffici "di staff" alla Direzione Strategica, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia va individuato nel Direttore al quale il servizio o l'ufficio afferisce (Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo o dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale).

Lo scrivente Servizio fa presente, inoltre, la necessità di individuare il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia anche relativamente alle strutture tecnico-funzionali dell'Azienda, ossia al Distretto Socio Sanitario, al Dipartimento di Prevenzione e all'Ospedale: con riferimento a dette strutture si propone di individuare il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nel Direttore di 'area' alla quale la struttura afferisce.

Si propone di precisare, altresì, che i nominativi dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali sin qui citate sono reperibili sul sito web di questa ULSS (<http://www.aslbassano.it>) e liberamente consultabili ai *links* denominati 'Azienda e Territorio' (sub 'Servizi di Staff' e 'Servizi Amministrativi') e 'Staff medico';

Si stabilisce che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore in caso di sospensione del termine stesso, il privato potrà rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis, individuato nell'ambito di questa ULSS nel Direttore di unità operativa complessa, di dipartimento o di area, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Inoltre, il responsabile individuato ai sensi del precitato comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicherà al Direttore Generale di questa Azienda i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Infine, come stabilito dall'articolo 2 comma 9-quinquies della legge 241/1990, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte saranno espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Al fine di soddisfare, infine, l'obbligo di pubblicità previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2 della Legge 241/1990 si fa proposta di pubblicare sul sito internet dell'Azienda il testo della presente deliberazione che stabilisce i criteri per l'attivazione del potere sostitutivo in caso di silenzio-inadempimento.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di prendere atto delle novità legislative introdotte dal D.L. 05/2012 (convertito in Legge 35/2012) e contenute nel nuovo articolo 2 (commi 9 – 9-quinquies) della Legge 241/1990, individuando, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo con riferimento ai singoli procedimenti amministrativi di competenza di questa azienda sanitaria, e ciò nei seguenti termini:
 - con riferimento alle unità operative semplici dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Direttore dell'unità operativa complessa cui l'unità operativa semplice afferisce;
 - con riferimento alle unità operative complesse dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Direttore del dipartimento cui l'unità operativa complessa afferisce;
 - con riferimento ai dipartimenti dell'Azienda, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Direttore dell'area alla quale il dipartimento afferisce (Direttore Sanitario, Amministrativo o dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale);
 - con riferimento ai servizi o uffici "di staff" alla Direzione Strategica, il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Direttore al quale il servizio o l'ufficio afferisce (Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo o dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale);
 - con riferimento alle strutture tecnico-funzionali dell'Azienda (Distretto Socio Sanitario, Dipartimento di Prevenzione e Ospedale), il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Direttore di 'area' alla quale la struttura afferisce.
2. di dare atto che i nominativi dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali di cui al punto n. 1 sono reperibili sul sito web di questa ULSS (<http://www.aslbassano.it>) e sono liberamente consultabili ai *links* denominati 'Azienda e Territorio', (sub 'Servizi di Staff' e 'Servizi Amministrativi') e 'Staff medico';
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, introdotto dall'articolo 1 del D.L. 5/2012, che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2 comma 9-quater della legge 241/1990, introdotto dall'articolo 1 del D.L. 5/2012, che il responsabile individuato ai sensi del precitato comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Direttore Generale di questa Azienda i procedimenti,

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

5. di precisare, come stabilito dall'articolo 2 comma 9-quinquies della legge 241/1990, che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;
6. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 2 comma 9-bis della Legge 241/1990, sul sito internet dell'Azienda, il testo della presente deliberazione che stabilisce i criteri per l'attivazione del potere sostitutivo in caso di silenzio-inadempimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

